



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 10 ottobre 2023
(OR. en)

13613/23

**Fascicolo interistituzionale:
2023/0347 (NLE)**

**ECOFIN 950
FIN 988
UEM 264**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione di esecuzione del 4 ottobre 2022 relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dei Paesi Bassi

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/... DEL CONSIGLIO

del ...

**che modifica la decisione di esecuzione del 4 ottobre 2022 relativa
all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dei Paesi Bassi**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021,
che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza¹, in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

¹ GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17.

considerando quanto segue:

- (1) In seguito alla presentazione del piano nazionale per la ripresa e la resilienza ("PRR") da parte dei Paesi Bassi l'8 luglio 2022, la Commissione ha proposto al Consiglio la propria valutazione positiva. Il 4 ottobre 2022 il Consiglio ha approvato tale valutazione con una decisione di esecuzione ("decisione di esecuzione del Consiglio del 4 ottobre 2022")¹.
- (2) A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241, il contributo finanziario massimo per il sostegno finanziario non rimborsabile per ciascuno Stato membro doveva essere aggiornato entro il 30 giugno 2022 secondo la metodologia ivi indicata. Il 30 giugno 2022 la Commissione ha presentato i risultati dell'aggiornamento al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (3) Il 6 luglio 2023 i Paesi Bassi hanno presentato alla Commissione un piano nazionale modificato comprendente un capitolo dedicato al piano REPowerEU in conformità dell'articolo 21 quater del regolamento (UE) 2021/241.
- (4) Il PRR modificato include, in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241, una richiesta motivata alla Commissione di presentare una proposta per modificare la decisione di esecuzione del Consiglio del 4 ottobre 2022, ritenendo che parte del PRR non più realizzabile a causa di circostanze oggettive. Le modifiche del PRR presentate dai Paesi Bassi riguardano dieci misure.

¹ Cfr. documenti ST 12275/22 e ST 12275/22 ADD 1 all'indirizzo <http://register.consilium.europa.eu>.

- (5) Il 14 luglio 2023 il Consiglio ha formulato raccomandazioni rivolte ai Paesi Bassi nell'ambito del semestre europeo. Il Consiglio ha raccomandato che i Paesi Bassi, tra l'altro, riducano la dipendenza dai combustibili fossili, accelerare la diffusione delle energie rinnovabili ed ampliare e accelerare le misure di efficienza energetica volte a ridurre il consumo di energia. Il Consiglio ha inoltre raccomandato ai Paesi Bassi di sostenere la transizione a un'agricoltura sostenibile. Il Consiglio ha raccomandato anche di eliminare gradualmente le misure di sostegno di emergenza connesse all'energia e di assicurare una politica di bilancio prudente preservando nel contempo gli investimenti pubblici finanziati a livello nazionale. Ha inoltre raccomandato di ridurre la distorsione a favore del debito per le famiglie e le distorsioni nel mercato degli alloggi. Per quanto riguarda il mercato del lavoro, il Consiglio ha raccomandato di ridurre gli incentivi all'uso di contratti flessibili o a tempo determinato e di affrontare le carenze strutturali di manodopera e di competenze. Il Consiglio ha inoltre raccomandato di procedere all'attuazione costante del PRR dei Paesi Bassi.
- (6) La presentazione del PRR modificato ha fatto seguito a un processo di consultazione, condotto conformemente al quadro giuridico nazionale, delle autorità locali e regionali, delle parti sociali, delle organizzazioni della società civile, delle organizzazioni giovanili e di altri portatori di interessi come cittadini, imprese e società del settore dell'energia. Unitamente al PRR nazionale modificato è stata presentata la sintesi delle consultazioni. A norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) 2021/241, la Commissione ha valutato la pertinenza, l'efficacia, l'efficienza e la coerenza del PRR modificato, conformemente agli orientamenti per la valutazione di cui all'allegato V del medesimo regolamento.

Modifiche basate sull'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241

- (7) Le modifiche del PRR presentate dai Paesi Bassi a causa di circostanze oggettive riguardano dieci misure.
- (8) I Paesi Bassi hanno spiegato che tre misure non sono più pienamente realizzabili, in quanto sono state elaborate alternative migliori per raggiungere i corrispondenti obiettivi. Sono interessati, rispettivamente, il traguardo 1 della misura C1.1 R1 (Riforma della tassazione dell'energia) e la descrizione di tale misura nell'ambito della componente 1 (Promuovere la transizione verde), l'obiettivo 83 della misura C3.2 I2 (Sovvenzioni agli investimenti per l'energia sostenibile e il risparmio energetico) e la descrizione di tale misura nell'ambito della componente 3 (Migliorare il mercato degli alloggi e rendere gli immobili più efficienti sotto il profilo energetico) e gli obiettivi 108 e 109 della misura C5.1 II (Capacità supplementare temporanea di risorse umane per l'assistenza in tempi di crisi) nell'ambito della componente 5 (Rafforzamento dell'assistenza sanitaria pubblica e preparazione alle pandemie) e la descrizione di tale misura. Su questi presupposti i Paesi Bassi hanno chiesto di modificare il traguardo 1 e l'obiettivo 83, di rimuovere gli obiettivi 108 e 109, di aggiungere il traguardo 108a e l'obiettivo 109a e di apportare le modifiche di cui sopra; la decisione di esecuzione del Consiglio del 4 ottobre 2022, dovrebbe essere modificata di conseguenza.

- (9) I Paesi Bassi hanno spiegato che una misura non è più pienamente realizzabile perché i progressi tecnologici compiuti dopo la presentazione del PRR originario richiedono modifiche dell'unità di misura utilizzata per uno degli obiettivi di tale misura, laddove la modifica dell'unità di misura non incide sul livello di ambizione della misura. I Paesi Bassi hanno spiegato che la capacità dei contenitori di energia modulari è migliorata dalla presentazione del PRR e che, per raggiungere la stessa capacità, sono necessari meno contenitori di quanto precedentemente ipotizzato. Sono interessati l'obiettivo 24 della misura C1.1 I3 (Transizione energetica per le vie navigabili interne, progetto Servizi a emissioni zero (ZES)) e la descrizione di tale misura nell'ambito della componente 1 (Promuovere la transizione verde). Su questi presupposti i Paesi Bassi hanno chiesto di modificare il summenzionato obiettivo e di apportare la summenzionata modifica. La decisione di esecuzione del Consiglio del 4 ottobre 2022 dovrebbe essere modificata di conseguenza.

(10) I Paesi Bassi hanno inoltre spiegato che una misura non è più pienamente realizzabile a causa degli aumenti di prezzo, più consistenti di quelli previsti al momento della presentazione del PRR originario, dell'energia elettrica e della conversione delle navi in sistemi di propulsione a zero emissioni. Sono interessati l'obiettivo 26 della misura C1.1 I3 (Transizione energetica per le vie navigabili interne, progetto Servizi a emissioni zero (ZES)) e la descrizione di tale misura nell'ambito della componente 1 (Promuovere la transizione verde). I Paesi Bassi hanno spiegato che, a causa degli aumenti di prezzo superiori al previsto per la conversione delle navi in sistemi di propulsione a zero emissioni, è possibile convertire un numero inferiore di navi, il che rende necessario ridurre l'obiettivo. I Paesi Bassi hanno inoltre spiegato che i prezzi dell'energia elettrica più elevati del previsto hanno determinato un cambiamento della struttura della domanda di sovvenzioni, il che significa che le navi trasformate hanno formati e dimensioni diversi da quelli previsti. Ciò rende necessario modificare l'unità di misura. Su questi presupposti i Paesi Bassi hanno chiesto di ridurre il summenzionato obiettivo e di apportare la summenzionata modifica. La decisione di esecuzione del Consiglio del 4 ottobre 2022 dovrebbe essere modificata di conseguenza.

- (11) I Paesi Bassi hanno inoltre spiegato che due misure non sono più pienamente realizzabili entro le scadenze di attuazione stabilite dal calendario originario a causa di aumenti dei prezzi. Sono interessati gli obiettivi 55-57 della misura C2.2 I3 (Stazioni a bordo strada intelligenti) e la descrizione di tale misura nell'ambito della componente 2 (Accelerare la trasformazione digitale) e gli obiettivi 76-79 della misura C3.1 I1 (Sbloccare nuovi progetti di costruzione) nell'ambito della componente 3 (Migliorare il mercato degli alloggi e rendere gli immobili più efficienti sotto il profilo energetico). Su quest'ultima misura incidono anche l'aumento dei tassi di interesse e il prolungamento dei processi di autorizzazione per i progetti di costruzione dovuto alle restrizioni volte a limitare le emissioni eccessive di azoto. I Paesi Bassi hanno chiarito che l'ambizione generale delle due misure rimane la stessa, ma che gli obiettivi nei primi anni di attuazione devono essere ridimensionati, il che dovrebbe essere compensato da un aumento degli obiettivi negli anni di attuazione successivi. Su questi presupposti i Paesi Bassi hanno chiesto di rimuovere l'obiettivo 76, prorogare la scadenza stabilita per l'attuazione degli obiettivi 56 e 57, ridimensionare gli obiettivi 55, 56, 77 e 78, aumentare gli obiettivi 57 e 79 e apportare le summenzionate modifiche. La decisione di esecuzione del Consiglio, del 4 ottobre 2022 dovrebbe essere modificata di conseguenza.

- (12) I Paesi Bassi hanno spiegato che una misura non è più pienamente realizzabile entro i termini previsti dal dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito dal regolamento (UE) 2021/241 ("dispositivo") a causa di un picco imprevisto del carico di lavoro per gli organismi responsabili dell'assistenza ai fondi pensionistici nell'attuazione della riforma, mentre le notevoli carenze di forza lavoro nei Paesi Bassi rendono più difficile aumentare la capacità amministrativa. È interessata la misura C4.1 R3 (Riforma del secondo pilastro del sistema pensionistico) nell'ambito della componente 4 (Rafforzamento del mercato del lavoro, delle pensioni e dell'istruzione orientata al futuro). Su questi presupposti i Paesi Bassi hanno chiesto di modificare la descrizione della misura e di aggiungere un obiettivo supplementare. La decisione di esecuzione del Consiglio del 4 ottobre 2022 dovrebbe essere modificata di conseguenza.

- (13) I Paesi Bassi hanno spiegato che due misure non sono più pienamente realizzabili poiché la scarsa domanda determinata dalla carenza di forza lavoro ha avuto un impatto imprevisto sulla domanda di formazione in alcuni settori e il miglioramento della situazione del mercato del lavoro ha portato a un utilizzo inferiore al previsto dei servizi offerti dalle agenzie per l'impiego delle unità regionali per la mobilità. Sono interessati, rispettivamente, l'obiettivo 95 della misura C4.1 I1 (I Paesi Bassi continuano a imparare) nell'ambito della componente 4 (Rafforzamento del mercato del lavoro, delle pensioni e dell'istruzione orientata al futuro) nonché i traguardi 97, 98, 99 e l'obiettivo 100 dell'investimento C4.1 I2 (Unità regionali per la mobilità (RMT)) nell'ambito della componente 4 (Rafforzamento del mercato del lavoro, delle pensioni e dell'istruzione orientata al futuro). Su questi presupposti i Paesi Bassi hanno chiesto di modificare l'obiettivo 95, di rimuovere la misura C4.1 I2 nonché i traguardi 97, 98, 99 e l'obiettivo 100 di tale misura e di utilizzare le risorse rimanenti liberate da tale rimozione per aggiungere una nuova misura, che consenta il miglioramento delle competenze e la riqualificazione professionale delle persone che ricevono indennità di disoccupazione temporanea e che hanno una posizione debole sul mercato del lavoro, e di aggiungere il traguardo 97° e l'obiettivo 98° a tale misura. Nell'ambito della nuova misura, il finanziamento deve essere fornito all'ente olandese di assicurazione dei lavoratori dipendenti (UWV). Su questi presupposti i Paesi Bassi hanno chiesto di apportare le summenzionate modifiche. La decisione di esecuzione del Consiglio del 4 ottobre 2022 dovrebbe essere modificata di conseguenza.
- (14) La Commissione ritiene che i motivi addotti dai Paesi Bassi giustifichino la modifica a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241.

Correzione di errori materiali

- (15) Nel testo della decisione di esecuzione del Consiglio del 4 ottobre 2022 sono stati rilevati quattro errori materiali che interessano quattro obiettivi, un traguardo e quattro misure. La decisione di esecuzione del Consiglio del 4 ottobre 2022 dovrebbe essere modificata per correggere tali errori materiali che alterano il contenuto del PRR presentato alla Commissione l'8 luglio 2022 come convenuto tra la Commissione e i Paesi Bassi. Tali errori materiali riguardano l'obiettivo 34 della misura C1.2 I2-1 (Regime di aiuti per la riabilitazione degli allevamenti di suini) nell'ambito della componente 1 (Promuovere la transizione verde), l'obiettivo 75 della misura C3.1 R5-2 (Accelerare il processo e le procedure di costruzione di abitazioni) nell'ambito della componente 3 (Migliorare il mercato degli alloggi e rendere gli immobili più efficienti sotto il profilo energetico), l'obiettivo 93 della misura C4.1 I1 (I Paesi Bassi continuano a imparare) e la descrizione di tale misura nell'ambito della componente 4 (Rafforzamento del mercato del lavoro, delle pensioni e dell'istruzione orientata al futuro) nonché l'obiettivo 123 e il traguardo 124 della misura C6.2 R6 (Politica antiriciclaggio) nell'ambito della componente 6 (Lotta alla pianificazione fiscale aggressiva e al riciclaggio di denaro) nella sezione 2. Tali correzioni non influiscono sull'attuazione delle misure in questione.

Capitolo dedicato al piano REPowerEU basato sull'articolo 21 quater del regolamento (UE) 2021/241

- (16) Il capitolo dedicato al piano REPowerEU comprende una nuova riforma. La riforma 8.2 mira ad affrontare la congestione della rete e ad accelerare la diffusione delle energie rinnovabili nei Paesi Bassi. La riforma comprende modifiche al codice della rete elettrica che dovrebbero consentire un uso più flessibile della rete quando questa è congestionata. La riforma ha inoltre introdotto un nuovo quadro di priorità per gli investimenti nella rete elettrica, nonché il completamento dei piani di investimento regionali per l'espansione della rete che i gestori delle reti devono seguire. Il pacchetto dovrebbe anche accelerare le procedure di autorizzazione per i progetti di energie rinnovabili.
- (17) Il capitolo dedicato al piano REPowerEU comprende anche misure potenziate che interessano una misura nell'ambito della componente 3 «Migliorare il mercato degli alloggi e rendere gli immobili più efficienti sotto il profilo energetico». La misura rafforzata introduce un miglioramento sostanziale del livello di ambizione della misura già contenuta nel PRR nazionale. L'investimento 8.1 sovvenziona il miglioramento dell'efficienza energetica nell'edilizia e potenzia la misura C3.2 I2 «Sovvenzioni agli investimenti per l'energia sostenibile e il risparmio energetico» nell'ambito della componente 3 «Migliorare il mercato degli alloggi e rendere gli immobili più efficienti sotto il profilo energetico». Gli interventi ammissibili dovrebbero essere l'installazione di pompe di calore, scaldacqua solari, connessioni termiche, isolamento, pompe di calore elettriche e, a partire dal 2023, impianti di cottura elettrici. Gli interventi dovrebbero avere l'obiettivo di conseguire in media una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 30 %. L'ambizione della misura potenziata è più del doppio rispetto all'ambizione della misura già inclusa nel PRR nazionale.
- (18) La Commissione ha valutato il PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, sulla base dei criteri di valutazione stabiliti all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241.

Risposta equilibrata che contribuisce ai sei pilastri

- (19) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera a), e all'allegato V, criterio 2.1, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, rappresenta in ampia misura (rating A) una risposta globale e adeguatamente equilibrata alla situazione economica e sociale, contribuendo in modo adeguato a tutti e sei i pilastri di cui all'articolo 3 del citato regolamento, tenendo conto delle sfide specifiche affrontate dallo Stato membro interessato e della dotazione finanziaria dello stesso.
- (20) La Commissione ritiene che la modifica del PRR unitamente al capitolo dedicato a REPowerEU incide solo sulla valutazione del contributo del PRR al primo pilastro, relativo alla transizione verde. Per quanto riguarda gli altri pilastri, la natura e l'entità delle modifiche del PRR proposte non incidono sulla precedente valutazione del PRR, secondo la quale quest'ultimo rappresenta in ampia misura una risposta globale e adeguatamente equilibrata alla situazione economica e sociale, né sull'adeguatezza del contributo che esso apporta a tutti e sei i pilastri di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/241.
- (21) Per quanto riguarda il primo pilastro, il PRR modificato dei Paesi Bassi prevede misure supplementari per affrontare le sfide ecologiche, in particolare nella componente 8 (REPowerEU). Le misure contenute nel capitolo dedicato al piano REPowerEU contribuiscono al conseguimento degli obiettivi climatici dell'Unione per il 2030 e dell'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione entro il 2050 in quanto mirano a contribuire all'aumento della quota di energie rinnovabili nel mix energetico dei Paesi Bassi e all'aumento dell'efficienza energetica.

Affrontare tutte o un sottoinsieme significativo delle sfide individuate nelle raccomandazioni specifiche per paese

- (22) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera b), e all'allegato V, criterio 2.2, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato a REPowerEU, è in grado di contribuire ad affrontare in modo efficace tutte o un sottoinsieme significativo delle sfide (rating A) individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese rivolte ai Paesi Bassi, compresi gli aspetti di bilancio, e nelle raccomandazioni formulate a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio¹, o le sfide individuate in altri documenti pertinenti adottati ufficialmente dalla Commissione nell'ambito del semestre europeo.
- (23) In particolare, il PRR modificato tiene conto delle raccomandazioni specifiche per paese formalmente adottate dal Consiglio prima della presentazione del piano e continua a dar seguito alle raccomandazioni specifiche per paese del 2022. Nell'elaborare le modifiche si è tenuto conto anche delle raccomandazioni specifiche per paese del 2023 in materia di energia, in particolare per quanto riguarda le raccomandazioni di ridurre la dipendenza dai combustibili fossili, accelerare la diffusione delle energie rinnovabili e ridurre il consumo di energia nell'edilizia.

¹ Regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici (GU L 306 del 23.11.2011, pag. 25).

- (24) Il PRR modificato contempla un'ampia gamma di riforme e investimenti sinergici che contribuiscono a dare una risposta efficace a tutte o a gran parte delle sfide sociali ed economiche su cui vertevano le raccomandazioni specifiche per paese rivolte dal Consiglio ai Paesi Bassi nel contesto del semestre europeo. In particolare, il pacchetto di riforma del mercato dell'energia incluso nel capitolo dedicato al piano REPowerEU darà seguito alla raccomandazione di ridurre la dipendenza dai combustibili fossili accelerando la diffusione delle energie rinnovabili. Questo pacchetto di riforma è inteso ad accelerare la diffusione delle energie rinnovabili attraverso procedure di autorizzazione più rapide e miglioramenti della capacità della rete elettrica. Mira, inoltre, a risolvere la congestione della rete nel breve periodo. Nel PRR modificato è stata notevolmente incrementata l'ambizione di conseguire risparmi energetici nel settore immobiliare, più che raddoppiando gli interventi in materia di efficienza energetica previsti nel PRR originario. Affrontando le sfide summenzionate e rimuovendo quindi gli ostacoli agli investimenti nelle energie rinnovabili e stimolando gli investimenti nell'efficienza energetica, il PRR dovrebbe anche essere in grado di contribuire a correggere gli squilibri che i Paesi Bassi presentano, individuati nelle raccomandazioni formulate a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1176/2011 nel 2022, in particolare per quanto riguarda gli squilibri legati all'ampio avanzo delle partite correnti.

- (25) La modifica del PRR, attraverso la dotazione per il miglioramento delle competenze e la riqualificazione dei disoccupati con una posizione debole sul mercato del lavoro, risponde alla raccomandazione 3.5 del 2022 di rafforzare le opportunità di miglioramento del livello delle competenze e di riqualificazione, in particolare per coloro che si trovano ai margini del mercato del lavoro. La modifica, attraverso il nuovo elemento relativo all'istruzione professionale e alla «formazione sul posto di lavoro» nel settore sanitario, contribuirà anche a rispondere alle raccomandazioni 3.4 e 3.5 del 2022 di affrontare le carenze di manodopera nell'assistenza sanitaria e rafforzare le opportunità di miglioramento del livello delle competenze e di riqualificazione.
- (26) Dopo aver valutato i progressi compiuti nell'attuazione di tutte le raccomandazioni specifiche per paese pertinenti al momento della presentazione del PRR nazionale modificato, la Commissione ritiene che siano stati compiuti progressi significativi in relazione alle raccomandazioni del 2020 di prendere iniziative per correggere pienamente le caratteristiche del sistema fiscale che agevolano la pianificazione fiscale aggressiva, garantendo la vigilanza e l'applicazione efficaci del quadro antiriciclaggio, e di promuovere investimenti nella ricerca e nell'innovazione orientate alla missione per attenuare l'impatto economico e sociale della COVID-19. Sono stati compiuti progressi significativi anche per quanto riguarda la raccomandazione del 2022 di perseguire una politica di bilancio volta a conseguire posizioni di bilancio a medio termine prudenti e la raccomandazione del 2019 di attuare politiche volte ad aumentare il reddito disponibile delle famiglie.

Contributo agli obiettivi di REPowerEU

- (27) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera d bis), e all'allegato V, criterio 2.12, del regolamento (UE) 2021/241, il capitolo dedicato al piano REPowerEU è in ampia misura (rating A) in grado di contribuire efficacemente alla sicurezza energetica, alla diversificazione dell'approvvigionamento energetico dell'Unione, all'aumento della diffusione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, all'incremento delle capacità di stoccaggio dell'energia o alla necessaria riduzione della dipendenza dai combustibili fossili entro il 2030.
- (28) Si prevede che l'attuazione delle misure incluse nel capitolo dedicato al piano REPowerEU contribuirà al sostegno dell'obiettivo fissato all'articolo 21 quater, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2021/241. Fornendo ampi incentivi alle famiglie e alle imprese, si prevede che l'investimento aumenterà in modo significativo l'efficienza energetica degli edifici nei Paesi Bassi, in particolare contribuendo all'elettrificazione della produzione di calore e migliorando l'isolamento degli edifici. La riforma del mercato dell'energia accelererà la diffusione delle energie rinnovabili affrontando la congestione della rete elettrica e abbreviando le procedure di autorizzazione.
- (29) Si prevede che l'attuazione delle misure incluse nel capitolo dedicato al piano REPowerEU contribuirà anche al sostegno dell'obiettivo fissato all'articolo 21 quater, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (UE) 2021/241. La riforma del mercato dell'energia mira a creare condizioni che dovrebbero portare a maggiori investimenti nella capacità di rete e a una gestione più flessibile della capacità di rete nei momenti di congestione.

- (30) Entrambe le misure del piano REPowerEU sono coerenti con le misure nazionali dei Paesi Bassi volte a ridurre le emissioni di gas a effetto serra e ad aumentare la quota di energie rinnovabili. Il pacchetto di riforma del mercato dell'energia è inoltre coerente con le misure del governo volte a eliminare le strozzature nella rete elettrica, con una dotazione consistente finanziata a livello nazionale per stimolare gli investimenti nella rete. La riforma contenuta nel capitolo dedicato al piano REPowerEU delinea il quadro per la definizione delle priorità di tali investimenti. L'investimento è inoltre coerente con gli sforzi dei Paesi Bassi per ridurre la domanda di energia. A tal fine sono state predisposte misure normative che incentivano la riduzione della domanda di energia e sovvenzionano i miglioramenti dell'efficienza energetica. Le misure rafforzano inoltre quelle incluse nel PRR originario in materia di efficienza energetica e modernizzazione del quadro giuridico dei mercati del gas naturale e dell'energia elettrica.
- (31) Le misure REPowerEU sono pertanto fortemente incentrate sul miglioramento delle condizioni per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili e la loro integrazione nella rete elettrica. Si prevede che la sovvenzione per l'efficienza energetica ridurrà in modo sostanziale la domanda di energia delle famiglie e delle imprese beneficiarie del sostegno. Ciò aiuterà i Paesi Bassi ad aumentare la loro quota attualmente bassa di fonti energetiche rinnovabili nel mix energetico e a ridurre la loro dipendenza dai combustibili fossili, aumentando in tal modo la sicurezza energetica dell'Unione.

Misure aventi una dimensione o un effetto di natura transfrontaliera o multinazionale

- (32) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera d ter), e all'allegato V, criterio 2.13, del regolamento (UE) 2021/241, le misure contenute nel capitolo dedicato al piano REPowerEU sono in ampia misura (rating A) in grado di avere una dimensione o un effetto di natura transfrontaliera o multinazionale.
- (33) Entrambe le misure contenute nel capitolo dedicato al piano REPowerEU e pertanto il 100 % dei costi stimati hanno una dimensione o un effetto di natura transfrontaliera o multinazionale. Si prevede che contribuiranno all'integrazione delle fonti energetiche rinnovabili nella rete e alla riduzione della domanda di energia e, di conseguenza, a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e la domanda energetica complessiva; si ritiene pertanto che abbiano un effetto transfrontaliero positivo, come stabilito negli orientamenti della Commissione nel contesto di REPowerEU.
- (34) Si prevede che gli investimenti nell'efficienza energetica avranno in larga misura una dimensione transfrontaliera o multinazionale grazie a una consistente riduzione della domanda di energia, che si prevede pari in media al 30 %, a seguito degli interventi sovvenzionati, diminuendo così in modo sostanziale la domanda di energia e la dipendenza dai combustibili fossili nei Paesi Bassi e quindi nell'Unione nel suo complesso.
- (35) Il pacchetto di riforma del mercato dell'energia sarà in grado di contribuire a ridurre la congestione della rete e ad accelerare le procedure di autorizzazione dei progetti di energie rinnovabili. Si prevede che ciò agevolerà la diffusione delle energie rinnovabili, riducendo in tal modo la dipendenza dei Paesi Bassi dai combustibili fossili e migliorando la sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione.

Contributo alla transizione verde, compresa la biodiversità

- (36) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera e), e all'allegato V, criterio 2.5, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, prevede misure che contribuiscono in ampia misura (rating A) alla transizione verde, compresa la biodiversità, o ad affrontare le sfide che ne conseguono. Le misure a sostegno degli obiettivi climatici rappresentano un importo pari al 54,9 % della dotazione totale del PRR e al 100 % dei costi totali stimati delle misure incluse nel capitolo dedicato al piano REPowerEU, stando ai calcoli effettuati secondo la metodologia di cui all'allegato VI del regolamento (UE) 2021/241. A norma dell'articolo 17 di tale regolamento, il PRR modificato comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU è coerente con le informazioni contenute nel piano nazionale per l'energia e il clima 2021-2030.
- (37) Le misure modificate non incidono sull'ambizione generale del PRR per quanto riguarda la transizione verde, compresa la biodiversità. Il piano continua a comprendere investimenti destinati ad apportare un contributo significativo al perseguimento degli obiettivi in materia di decarbonizzazione e transizione energetica indicati nel piano nazionale per l'energia e il clima dei Paesi Bassi 2021-2030, contribuendo così all'obiettivo climatico dell'Unione per il 2030.

- (38) Le misure incluse nel capitolo dedicato al piano REPowerEU sostengono ulteriormente la transizione verde nei Paesi Bassi, in quanto sia l'investimento che la riforma contribuiscono a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili, ad aumentare l'efficienza energetica e ad aumentare la quota di energie rinnovabili nel mix energetico dei Paesi Bassi. Con il capitolo dedicato al piano REPowerEU, il PRR contribuisce per il 54,9 % al conseguimento degli obiettivi climatici. Si prevede che la misura sulle ristrutturazioni avrà un impatto duraturo grazie alla natura degli interventi ammissibili e quindi contribuirà in modo significativo all'obiettivo della neutralità climatica. La riforma del mercato dell'energia agevolerà gli investimenti nella rete elettrica dei Paesi Bassi e nei progetti di energie rinnovabili, contribuendo così direttamente a ridurre l'uso di combustibili fossili. Entrambe le misure saranno pertanto in grado di contribuire al conseguimento degli obiettivi per il periodo 2030-2050 e dell'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione entro il 2050.

Monitoraggio e attuazione

- (39) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera h), e all'allegato V, criterio 2.8, del regolamento (UE) 2021/241, le modalità, compresi il calendario, i traguardi e gli obiettivi previsti, e i relativi indicatori, proposte nel PRR modificato comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU sono adeguate (rating A) per garantire un monitoraggio e un'attuazione efficaci del PRR.

- (40) Il PRR modificato prevede inoltre un aggiornamento limitato del quadro di monitoraggio e attuazione per rispecchiare il lavoro svolto per razionalizzare ulteriormente l'assetto di monitoraggio e attuazione. La direzione di programma per il dispositivo presso il ministero delle Finanze rimane l'organismo di coordinamento che elabora orientamenti generali che definiscono come i traguardi e gli obiettivi debbano essere comunicati e accompagnati da ulteriori elementi di prova. Tali orientamenti dovrebbero essere inclusi anche nella normativa relativa al bilancio pubblico, che dovrebbe essere aggiornata ogni anno. L'attuazione delle misure del PRR rimane integrata nel ciclo di controllo interno dei vari ministeri coinvolti nell'attuazione del PRR e dovrebbe essere inclusa nelle loro relazioni annuali, ma non come appendice separata nelle relazioni annuali dei dipartimenti. I traguardi e gli obiettivi che accompagnano le misure modificate, compresi quelli del capitolo dedicato al piano REPowerEU, sono chiari e realistici e gli indicatori proposti per tali traguardi e obiettivi sono pertinenti, accettabili e solidi.

Costi

- (41) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera i), e all'allegato V, criterio 2.9, del regolamento (UE) 2021/241, la giustificazione fornita nel PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, in merito all'importo dei costi totali stimati del PRR è ragionevole e plausibile in misura moderata (rating B), è in linea con il principio dell'efficienza sotto il profilo dei costi, nonché commisurata all'impatto nazionale atteso sull'economia e l'occupazione.

- (42) Per la valutazione dei costi del PRR originario del 2022 i Paesi Bassi hanno generalmente fornito una ripartizione dettagliata delle singole stime dei costi. La motivazione fornita nel PRR originario in merito all'importo dei costi totali stimati del PRR era ragionevole e plausibile in misura moderata, in linea con il principio dell'efficienza in termini di costi e commisurata all'impatto nazionale atteso sull'economia e l'occupazione, ottenendo all'epoca un rating B.
- (43) Secondo le informazioni fornite, dalla valutazione delle stime dei costi per i nuovi investimenti e per le misure del piano REPowerEU emerge che la maggior parte dei costi è ragionevole e plausibile, benché si evidenzino diversi gradi di dettaglio e profondità dei calcoli. Per alcuni dei nuovi investimenti e delle modifiche, le informazioni sulla ragionevolezza e sulla plausibilità delle stime dei costi non sono spiegate a sufficienza, il che impedisce l'attribuzione di un rating A per questo criterio di valutazione. Inoltre, le variazioni delle stime dei costi per le misure modificate erano giustificate ma non sempre proporzionali alla modifica apportata all'obiettivo; pertanto la ragionevolezza e la plausibilità di tali stime dei costi sono cambiate rispetto al PRR originario. I Paesi Bassi hanno fornito informazioni e garanzie sufficienti per garantire che i costi delle nuove misure non siano coperti da finanziamenti dell'Unione esistenti o previsti. Infine, i costi totali stimati del PRR modificato sono in linea con il principio dell'efficienza sotto il profilo dei costi nonché commisurati all'impatto nazionale atteso a livello economico e sociale.

- (44) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera j), e all'allegato V, criterio 2.10, del regolamento (UE) 2021/241, le modalità proposte nel PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, e le misure supplementari previste dalla presente decisione sono adeguate (rating A) al fine di prevenire, individuare e correggere la corruzione, la frode e i conflitti di interessi nell'utilizzo di fondi erogati a norma del medesimo regolamento e tali modalità sono ritenute efficaci per evitare la duplicazione dei finanziamenti a titolo del medesimo regolamento e di altri programmi dell'Unione. Ciò non pregiudica l'applicazione di altri strumenti atti a promuovere e garantire il rispetto del diritto dell'Unione, anche al fine di prevenire, individuare e correggere la corruzione, la frode e i conflitti di interesse e per proteggere il bilancio dell'Unione in linea con il regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio¹.

¹ Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 1).

- (45) Il sistema di controllo e le modalità proposte nel PRR originario del 2022 si basano su processi e strutture robusti utilizzati nel quadro di riferimento nazionale esistente. Gli attori e i loro ruoli e responsabilità per lo svolgimento dei compiti di controllo interno sono descritti chiaramente. Un'apposita direzione di programma per il PRR presso il ministero delle Finanze è designata come organismo di coordinamento. Attraverso dichiarazioni intermedie (vale a dire dichiarazioni di gestione a livello degli organismi di attuazione) gli organismi di attuazione devono confermare la tutela degli interessi finanziari dell'Unione e l'attendibilità dei dati comunicati su traguardi e obiettivi. Tali dichiarazioni intermedie devono essere verificate e firmate dalle direzioni degli Affari economici finanziari dei ministeri coinvolti nell'attuazione del PRR (denominate direzioni FEZ). L'autorità di audit «Auditdienst Rijk», un servizio indipendente del ministero delle Finanze, dovrà effettuare audit periodici dei sistemi di gestione e di controllo, comprese verifiche sostanziali.

- (46) Il PRR modificato comprende anche un aggiornamento del quadro di controllo e audit per rispecchiare il lavoro svolto per razionalizzare ulteriormente i processi. Comprende un aggiornamento della procedura per prevenire il doppio finanziamento, in particolare per quanto riguarda l'uso di Arachne. Arachne non è più obbligatorio, ma la direzione competente per le politiche, se sceglie di non utilizzare Arachne, ha l'obbligo di utilizzare un metodo alternativo per evitare il rischio di conflitto di interessi o il mancato rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato o la capacità operativa, amministrativa e finanziaria delle imprese di effettuare operazioni cofinanziate dall'Unione. La dichiarazione sull'assenza di doppi finanziamenti firmata dalla pertinente direzione competente per le politiche dei ministeri interessati deve essere inclusa nelle dichiarazioni di gestione che devono essere firmate a livello di misura. Pertanto, per evitare duplicazioni, non è più necessario presentare una dichiarazione distinta sul doppio finanziamento per ciascuna direzione competente dei ministeri coinvolti. Altre procedure relative al doppio finanziamento e, più in generale, alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione restano in vigore e sono considerate adeguate e solide. Nel complesso le modifiche introdotte non incidono sulle conclusioni secondo le quali le modalità proposte sono adeguate.

Altri criteri di valutazione

- (47) La Commissione ritiene che le modifiche presentate dai Paesi Bassi non incidano sulla valutazione positiva del PRR formulata nella decisione di esecuzione del Consiglio del 4 ottobre 2022 per quanto riguarda la pertinenza, l'efficacia, l'efficienza e la coerenza del PRR rispetto ai criteri di valutazione di cui all'articolo 19, paragrafo 3, lettere c), d), f), g), e k) del regolamento (UE) 2021/241.

- (48) I Paesi Bassi hanno consultato vari portatori di interessi sulle misure incluse nel capitolo dedicato al piano REPowerEU e hanno fornito spiegazioni sull'esito di tali consultazioni e sul modo in cui si è tenuto conto dei contributi dei portatori di interessi. La misura «Sovvenzioni agli investimenti per l'energia sostenibile e il risparmio energetico» era inclusa nel PRR originario ed è potenziata nel capitolo dedicato al piano REPowerEU. Il processo di consultazione si è quindi svolto per lo più prima della presentazione del PRR originario e ha comportato la consultazione di vari rami delle amministrazioni pubbliche, delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro e di altre istituzioni pubbliche. Anche il pubblico è stato consultato durante la preparazione del PRR originario attraverso un processo di consultazione via Internet. Per le sfide più ampie connesse alla transizione energetica, i Paesi Bassi consultano costantemente gruppi di esperti e hanno pubblicato un piano d'azione nazionale. Inoltre, per quanto riguarda la misura «Pacchetto di riforma del mercato dell'energia», le autorità olandesi hanno consultato vari portatori di interessi, tra cui l'autorità olandese per i consumatori e i mercati, le autorità regionali, gli operatori delle reti energetiche, gli scienziati e il pubblico (attraverso consultazioni aperte accessibili ai cittadini, alle imprese e alle istituzioni pubbliche). I contributi di tali portatori di interessi sono stati utilizzati per le misure volte ad affrontare la congestione della rete elettrica, a definire le priorità degli investimenti per l'espansione della rete e a stabilire procedure più efficienti per l'autorizzazione dei progetti di infrastrutture energetiche.

Valutazione positiva

- (49) A seguito della valutazione positiva del PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, formulata dalla Commissione, che ha rilevato che sono soddisfatti i criteri di valutazione di cui al regolamento (UE) 2021/241, conformemente all'articolo 20, paragrafo 2, e all'allegato V di tale regolamento, è opportuno che la presente decisione stabilisca le riforme e i progetti di investimento necessari per l'attuazione del PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, i pertinenti traguardi, obiettivi e indicatori nonché l'importo messo a disposizione dall'Unione per l'attuazione del PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, sotto forma di sostegno finanziario non rimborsabile.

Contributo finanziario

- (50) I costi totali stimati del PRR modificato dei Paesi Bassi, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, ammontano a 5 443 293 000 EUR. Poiché l'importo dei costi totali stimati del PRR modificato è superiore al contributo finanziario massimo aggiornato disponibile per i Paesi Bassi, il contributo finanziario calcolato in conformità dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2021/241 assegnato al PRR modificato dei Paesi Bassi, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, dovrebbe essere pari all'importo totale del contributo finanziario disponibile per detto PRR modificato dei Paesi Bassi, comprendente il capitolo dedicato a REPowerEU. Tale importo è pari a 4 707 063 471 EUR.

- (51) Conformemente all'articolo 21 bis, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/241, il 6 luglio 2023 i Paesi Bassi hanno presentato una domanda di assegnazione dei proventi di cui all'articolo 21 bis, paragrafo 1, di detto regolamento, la cui ripartizione tra gli Stati membri è stabilita sulla base degli indicatori definiti nella metodologia di cui all'allegato IV bis del regolamento (UE) 2021/241. I costi totali stimati delle misure di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, lettere da b) a f), del regolamento (UE) 2021/241 previste dal capitolo dedicato a REPowerEU ammontano a 735 000 000 EUR. Poiché tale importo è superiore alla quota di assegnazione disponibile per i Paesi Bassi, il sostegno finanziario supplementare non rimborsabile disponibile per i Paesi Bassi dovrebbe essere pari alla quota di assegnazione, ovvero 454 359 575 EUR.
- (52) Inoltre, conformemente all'articolo 4 bis del regolamento (UE) 2021/1755 del Parlamento europeo e del Consiglio¹, il 28 febbraio 2023 i Paesi Bassi hanno presentato una richiesta motivata di trasferimento al dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito dal regolamento (UE) 2021/241 ("dispositivo") di parte della loro dotazione provvisoria restante di risorse della riserva di adeguamento alla Brexit, che ammonta a 280 000 000 EUR. Tale importo dovrebbe essere messo a disposizione per le riforme e gli investimenti di cui al capitolo dedicato al piano REPowerEU a titolo di sostegno finanziario supplementare non rimborsabile.

¹ Regolamento (UE) 2021/1755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2021, che istituisce la riserva di adeguamento alla Brexit (GU L 357 dell'8.10.2021, pag. 1).

- (53) Il contributo finanziario totale disponibile per i Paesi Bassi dovrebbe essere pari a 5 441 423 046 EUR.
- (54) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione del Consiglio del 4 ottobre 2022 relativa all'approvazione della valutazione del piano di ripresa e resilienza dei Paesi Bassi. Per motivi di chiarezza è opportuno sostituire integralmente l'allegato di detta decisione di esecuzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione del Consiglio, del 4 ottobre 2022 relativa all'approvazione della valutazione del piano di ripresa e resilienza dei Paesi Bassi è così modificata:

- 1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Articolo 1

Approvazione della valutazione del PRR

È approvata la valutazione del PRR modificato dei Paesi Bassi sulla base dei criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241. Nell'allegato della presente decisione figurano le riforme e i progetti di investimento previsti dal PRR, le modalità e il calendario per il monitoraggio e l'attuazione del PRR, compresi i pertinenti traguardi e obiettivi, gli indicatori rilevanti relativi al loro conseguimento e le modalità per dare alla Commissione pieno accesso ai dati pertinenti sottostanti.";

- 2) all'articolo 2, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. L'Unione mette a disposizione dei Paesi Bassi un contributo finanziario sotto forma di sostegno non rimborsabile pari a 5 441 423 046 EUR*. Tale contributo include:

- a) l'importo di 3 929 409 575 EUR, disponibile per essere impegnato giuridicamente entro il 31 dicembre 2022;

- b) l'importo di 777 653 896 EUR, disponibile per essere impegnato giuridicamente dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;
- c) l'importo di 454 359 575** EUR in conformità dell'articolo 21 bis, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/241, assegnato esclusivamente alle misure di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, di detto regolamento, ad eccezione delle misure di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, lettera a), dello stesso;
- d) l'importo di 280 000 000 EUR, trasferito al dispositivo dalla riserva di adeguamento alla Brexit.

2. La Commissione mette a disposizione dei Paesi Bassi il contributo finanziario dell'Unione in rate conformemente all'allegato della presente decisione.

Le rate possono essere versate dalla Commissione in una o più tranches. L'entità delle tranches è subordinata alla disponibilità dei finanziamenti.

* Tale importo corrisponde alla dotazione finanziaria al netto della quota proporzionale delle spese dei Paesi Bassi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241, calcolata secondo la metodologia di cui all'articolo 11 di tale regolamento.

** Tale importo corrisponde alla dotazione finanziaria al netto della quota proporzionale delle spese dei Paesi Bassi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241, calcolata secondo la metodologia di cui all'allegato IV bis i tale regolamento.";

3) l'allegato è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2
Destinatario

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio
Il presidente
